



STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata: "AILIP" Associazione Italiana Lipodistrofie assume la forma giuridica di associazione a partitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in viale Europa 30 nel comune di Dossobuono di Villafranca (VR)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato "AILIP" Associazione Italiana Lipodistrofie è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle persone affette da lipodistrofia con conclamata gravità fisico, relazionale e psicologica.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:


- -aiutare a prevenire o eliminare i problemi di carattere sanitario e sociale soprattutto cercando di limitare il disagio che tale patologia comporta;
- - Promuovere iniziative volte a favorire il pieno sviluppo della personalità e delle potenzialità delle persone affette da lipodistrofie, operando concretamente per il miglioramento delle condizioni di vita;
- -Promuovere la realizzazione di progetti che prevedano tra l'altro l'impiego delle moderne tecnologie e terapie farmacologiche e che consentano ai pazienti di rendersi indipendenti e autosufficienti;

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Associazione potrà tra l'altro:

- a) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: A circular stamp of the Direzione Provinciale di Verona, Ufficio territoriale delle Entrate.
- Middle: A long vertical signature.
- Below: "Moro Rana" (handwritten).
- Below: "Prof. ..."
- Below: "Cecilia Rana"
- Bottom: "Anna Pisto!"





- b) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, seminari e giornate di studio, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i soggetti pubblici di riferimento;
 - c) promuovere e finanziare incontri per tutte le persone soggette di lipodistrofie per assistenza psicofisica adeguata anche attraverso le nuove tecnologie;
- L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e la qualifica di socio si acquisisce con iscrizione nel libro soci.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento del contributo annuale hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, per comportamento non conforme alle finalità della associazione, nonché non osservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi e per il mancato pagamento della quota annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle somme versate e a titolo di quota e/o contributo associativo.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci

- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di ambedue l'Assemblea nomina un Presidente di turno.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto annuale consuntivo;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- ratificare i regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviare a tutti i soci o nel domicilio da loro indicato o tramite a-mail oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 8 giorni prima della data fissata.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea deciderà in seconda convocazione un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo stabilito nella convocazione.



Mrs. Romano

[Signature]

[Signature]

Comitato





**ART. 14
(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

**ART. 15
(Consiglio Direttivo)**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il numero dei componenti è compreso tra 3 a 7 ed è stabilito dall'Assemblea a seconda delle necessità.

I suoi membri sono rieleggibili. La carica è gratuita. In ogni caso i Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Nomina inoltre i consiglieri delegati alle varie attività sociali.

Al Consiglio spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione che non sia per legge o statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio, di concerto con i responsabili della varie strutture, redige eventuali regolamenti interni da fare ratificare all'assemblea.

Il Consiglio direttivo nomina i collaboratori per le attività sociali e i responsabili delle varie strutture.

Il Consiglio direttivo delibera sulla ammissione, sospensione ed espulsione dei soci.

Il consiglio direttivo stabilisce l'entità della quota associativa annuale.

Esso inoltre forma e sottopone all'Assemblea degli associati il rendiconto dell'attività annuale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve avvenire mediante avviso trasmesso a mezzo email o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, contenente l'ordine del giorno. Le suddette formalità non sono necessarie qualora il Consiglio si riunisca con la presenza di tutti i suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche con interventi dislocati in più luoghi e collocati con sistemi audio/video a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla contestuale votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o in caso di loro assenza il Presidente sarà eletto dall'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva del 30% membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, decide il voto di chi presiede.

**ART. 16
(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il presidente è eletto dall'Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Carrel Quirio
Leonardo
Masso Romano
[Signature]



L
n
d
L
r

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' Consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'consiglio Direttivo per la elezione del nuovo Presidente.

Al Presidente sono delegati in via permanente i poteri per la ordinaria amministrazione e convoca l'Assemblea e il consigli Direttivo e in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati e/o società nazionali ed internazionali e/o associazioni;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

• da ogni altra entrata ammessa della L.266/91

ART. 18 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.


I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili)


L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20 (Proventi derivanti da attività marginali)



M. Pistoia



M. Pistoia

Caruccio Pistoia



I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

**ART. 21
(Bilancio)**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 22
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 23
(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

**ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.



Handwritten signatures and initials on the left margin:
L. E.
M. P.
P. P.
P. P.
C. P.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato:

Sig.re GUIDO LORO

Sig.ra VALERIA CORRADIN

Sig.re GABRIELE FABRIS

Sig.re MARIO FRANCESCO RAVASIO

Sig.ra CHIARA PISTOI

Sig.ra CONSUELO GIUSTO

[Handwritten signatures]

